

**Sentenza:** n. 255 del 30 settembre 2011

**Materia:** Ambiente - Parchi

**Limiti violati:** Articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Puglia

**Oggetto:** decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123 in rapporto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3

**Esito:** annullamento dei tre decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato poi prorogato

**Estensore:** Domenico Ferraro

La Regione Puglia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riferimento a tre distinti decreti di quest'ultimo, deducendo che non spettava al Ministro nominare per la durata di tre mesi e poi confermare il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano e questo in mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Puglia nel cui territorio ricade il Parco, prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). La Regione Puglia sostiene che l'intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite, sicché la nomina e le conferme della stessa fatte in mancanza dell'intesa stessa costituirebbero menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione, in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Secondo la Corte i ricorsi sono fondati. L'art. 9, comma 3, della legge 394/1991 prescrive che il Presidente dell'Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale ma il Ministro ed il Presidente della Regione Puglia non hanno raggiunto l'accordo sulla nomina del Presidente e che il primo ha nominato il Commissario straordinario per un periodo di tre mesi e, con successivi decreti, ha provveduto a confermare la stessa persona per ulteriori periodi trimestrali. La Corte ricorda che identica questione è stata ripetutamente esaminata con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga natura ed ha affermato la legittimità della nomina di un commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell'intesa, solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra,

attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo ed in tal senso ricorda le sentenze 27/2004, 339/2005, 21/2006, 24/2007, 332/2010. Per valutare la legittimità della nomina del Commissario straordinario la Corte ha verificato se vi sia stato o meno il tentativo di raggiungere l'intesa ripercorrendo con l'esame cronologico tutti gli avvenimenti che hanno portato alla situazione denunciata. Dagli atti la Corte rileva che non vi è stato il tempo da parte della Regione per poter esprimere il proprio parere sulla proposta pervenuta dal Ministero dell'ambiente e che risulta palese il fatto che il Ministro non ha cercato di raggiungere un accordo ma ha aggirato la norma che prevede l'obbligo dell'intesa, perché, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall'altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest'ultima. La Corte denuncia la violazione dei principi che già la stessa aveva stabilito nella giurisprudenza sopra ricordata. La Corte pertanto dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dell'ambiente la nomina del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che sia stato avviato, proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione. La Corte pertanto annulla i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali rispettivamente è stato nominato il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico.